CAMERA DEI DEPUTATI N. 1330

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato TRANTINO

Presentata il 4 agosto 1987

Nuova disciplina della sospensione o della revoca della patente di guida

ONOREVOLI COLLEGHI ! — Il ripetersi di raffiche di provvedimenti giuridicamente e costituzionalmente discutibili rivolti a limitare l'uso della patente sino alla revoca a soggetti penalmente inquisiti o spesso colpiti da generiche e immotivate « diffide » impongono il riesame di tale facoltà concessa all'autorità amministrativa e giudiziaria, atteso che nei tempi presenti la patente di guida è mezzo fondamentale di lavoro, e per converso la mancanza costituisce pregiudizio spesso insuperabile per l'esercizio dell'attività lavorativa.

Se il mercato del lavoro diventa sempre più ridotto e impraticabile, non crediamo conforme a giustizia e civiltà contributivi con mezzi solamente repressivi e perciò non socializzanti o educativi: basti considerare che un generico provvedimento di diffida, spesso elargito per richieste e non ottenute « confidenze », è vanamente impugnabile, svolge valore negativo per l'intera vita del diffidato (oltre la condanna, che ammette riabilitazione) e comporta la sospensione della patente !

Così ci permettiamo di proporre una nuova disciplina che tenga conto della condotta tenuta nella circolazione stradale, che, se antigiuridicamente grave, deve essere colpita con le limitazioni che riducono la presenza di autentiche mine vaganti nelle insanguinate strade, veicolate con ritmo crescente; ogni altra condotta, pur se apprezzabile penalmente, deve restare estranea a una ingiusta e spesso arbitraria compressione di diritti; costituisce priorità essenziale il riconoscimento del diritto al lavoro, che indica la cifra sociale di ogni civiltà e che pertanto merita salvaguardie senza fiscalismi negatori del precetto costituzionale.

Urgente e responsabile appare, perciò, la vostra approvazione della presente proposta di legge.

PROPOSTA DI LEGGE

—

ART. 1.

1. La patente di guida può essere sospesa o revocata con provvedimento dell'autorità amministrativa o giudiziaria soltanto per fatti di particolare gravità dipendenti dalla circolazione stradale.